



## Istituto Comprensivo Statale Loano - Boissano

Corso Europa, 26- 17025 Loano (SV) Tel: 019 670982 - codice fiscale 90051610096

email: [svic808009@istruzione.it](mailto:svic808009@istruzione.it) - PEC [svic808009@pec.istruzione.it](mailto:svic808009@pec.istruzione.it), web site: [www.icloano.gov.it](http://www.icloano.gov.it)

codice univoco :UF7K80

Circolare n. 56

Loano, 15 ottobre 2020

**AI DOCENTI**  
**ALL'UFFICIO DIDATTICA**  
**AGLI ATTI**  
**P.C. ALLE FAMIGLIE**

### **OGGETTO: Istruzione parentale**

Alla luce delle numerose richieste di istruzione parentale ricevute da parte delle famiglie, richieste in alcuni casi determinate anche dall'esigenza delle stesse di tutelare al meglio i propri figli caratterizzati da condizione di "fragilità" si fornisce la presente informativa.

L'istruzione parentale è prevista nel nostro ordinamento quale possibilità data alla famiglia di provvedere autonomamente all'educazione dei figli, ma è soggetta alle norme che riguardano l'adempimento dell'obbligo scolastico e di quello formativo, così come si sono evolute, a partire dalla Costituzione fino ad oggi.

Poiché nel merito dell'assolvimento dell'obbligo ci sono competenze attribuite anche agli enti locali, anche in questo caso è utile ricordare la normativa che regola l'istruzione parentale richiamando le attribuzioni date ai diversi soggetti.

**Le norme che regolano l'istruzione parentale**, oltre al TU (D.lgs. 297/1994, art. 109 e segg.), sono l'art. 23 del D.lgs. 62/2017 e il D.lgs. 76/2005, art. 1, comma 4. TU, art. 111, c. 2: *"I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità"*. L'art. 23 del D.lgs. 62/2017 testualmente scrive: *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno o dell'alunna, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione"*.

**Per quanto riguarda i vincoli:** i genitori devono dichiarare di essere in grado di sostenere dal punto di vista economico e tecnico l'onere dell'educazione scolastica dei figli, come scritto nel TU e ribadito dal D.lgs. 76/2005, art. 1, comma 4, sopra citato.

**Sulla vigilanza:** è necessario comunicare all'ente locale i nominativi degli alunni in istruzione parentale, in quanto il sindaco del comune di riferimento è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 297/1994, art. 114, a trasmettere alle scuole l'elenco degli alunni obbligati per età e ad intervenire in caso di elusione dall'obbligo scolastico (e dal diritto-dovere a istruzione e formazione fino ai 18 anni, come successivamente normato). L'art. 5 del D.lgs 76/2005 riguarda infatti anche la vigilanza e le sanzioni per l'elusione: *"Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative"*. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono: a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b. il dirigente dell'istituzione scolastica o il



## Istituto Comprensivo Statale Loano - Boissano

Corso Europa, 26- 17025 Loano (SV) Tel: 019 670982 - codice fiscale 90051610096

email: [svic808009@istruzione.it](mailto:svic808009@istruzione.it) – PEC [svic808009@pec.istruzione.it](mailto:svic808009@pec.istruzione.it), web site: [www.icloano.gov.it](http://www.icloano.gov.it)

codice univoco :UF7K80

responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; 2. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

La sanzione che il sindaco può utilizzare è la multa prevista dall'art. 731 del Codice Penale (che peraltro riguarda solo gli alunni della scuola primaria), ma può operare attraverso i servizi sociali per sollecitare la famiglia ad adempiere ai propri doveri. Per queste ragioni, nel caso in cui si individuino elementi di valutazione particolari, si suggerisce di allertare l'ente locale perché provveda ad un controllo più puntuale delle condizioni della famiglia e della situazione ambientale.

Alla scuola spetta la verifica annuale tramite l'esame di idoneità che l'alunno deve sostenere.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
FOSSATI Dott.ssa Rossella\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.ssa